



**COMUNE DI ARENZANO  
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**

**REGOLAMENTO  
DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO  
E DEL COLLEZIONISMO DI ARENZANO**

**Approvato con delibera di C.C. n. 41 del 24/11/2015**

## INDICE:

- Articolo 1** - Tipologia e finalità
- Articolo 2** - Localizzazione e date di svolgimento
- Articolo 3** - Gestione e vigilanza
- Articolo 4** - Numero, dimensione e collocazione dei posteggi
- Articolo 5** - Soggetti partecipanti
- Articolo 6** - Banchi di vendita
- Articolo 7** - Convenzione per la gestione e concessione dell'area del mercato
- Articolo 8** - Modalità di svolgimento
- Articolo 9** - Oneri per la partecipazione
- Articolo 10** - Obblighi dei soggetti partecipanti
- Articolo 11** - Sanzioni
- Articolo 12** - Cause di estromissione dal mercato e revoca della concessione
- Articolo 13** - Mercati straordinari
- Articolo 14** - Rispetto dei regolamenti e rinvio alla normativa vigente
- Articolo 15** - Entrata in vigore

## **Articolo 1 - Tipologia e finalità**

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo di Arenzano, manifestazione che rientra tra le fiere promozionali, così come definite dall'art.27, comma 1 lett. g) della Legge Regionale n.1/2007 Testo Unico in materia di Commercio e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) La manifestazione è finalizzata all'esposizione e alla vendita su aree pubbliche di oggetti di antiquariato e collezionismo.
- 3) Agli effetti del presente Regolamento:
  - per antiquariato si intendono: oggetti vecchi di almeno trent'anni, comunque usati, che rientrano nelle seguenti categorie: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, Silver plated, tappeti ed arazzi, statue per giardini ed elementi di architettura;
  - per oggetti di collezionismo si intendono: oggetti usati, vecchi di almeno dieci anni appartenenti alle seguenti categorie: filatelia, numismatica, titoli azionari, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, profumi, militaria ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni di animali.
- 4) È fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli previsti dal presente Regolamento.
- 5) E' vietato il commercio di articoli nuovi e/o contraffatti anche se riproducenti oggetti antichi, armi, esplosivi, generi alimentari, di abbigliamento e bigiotteria.

## **Articolo 2 – Localizzazione e date di svolgimento**

- 1) Il mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo di Arenzano si svolge di norma la terza domenica del mese in Via Bocca nei seguenti orari:
  - da ottobre ad aprile dalle ore 08:00 alle ore 18:30;
  - da maggio a settembre dalle ore 09:00 alle ore 23:00;
- 2) Nel caso l'area sede del Mercatino sia già occupata da altre Manifestazioni/Eventi promossi e/o patrocinati dall'Amministrazione comunale, la data di svolgimento del Mercatino sarà spostata con provvedimento della Giunta Comunale.
- 3) L'Amministrazione comunale, nell'intento di promuovere anche altre zone del proprio territorio, prevede di poter organizzare edizioni straordinarie del mercatino in aree diverse da Via Bocca.

## **Articolo 3 - Gestione e vigilanza**

- 1) Il Comune di Arenzano che istituisce e promuove la manifestazione intende affidarne la gestione operativa, compresa l'assegnazione dei posteggi, a soggetto terzo ai sensi e nel rispetto dell'art.36 della Legge Regionale n.1/2007, come modificato dall'art.20 della Legge Regionale 12 agosto 2011, n.23.
- 2) Il mercatino è sottoposto al controllo degli Uffici comunali preposti, a partire dal dipendente Comando di Polizia Locale. In caso di inosservanza della normativa vigente e applicabile e delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000 e adottando le procedure sanzionatorie previste dalla Legge 689/81.

#### **Articolo 4 - Numero, dimensione e collocazione dei posteggi**

- 1) Il numero massimo di posteggi è stabilito in venticinque (25) della dimensione ciascuno non superiore a 10 mq (5 m x 2 m).
- 2) La disposizione dei posteggi risulta dalla planimetria allegata e parte integrante del presente Regolamento.
- 3) Per esigenze tecniche e di servizio l'Amministrazione si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l'area concessa, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio.
- 4) Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensioni degli spazi espositivi.
- 5) In particolari occasioni riferite a eventi locali e/o in coincidenza di altre manifestazioni che comportano un eccezionale afflusso di persone, lo svolgimento del mercatino sarà sospeso o autorizzato con provvedimento specifico adottato dall'Amministrazione tenuto conto delle condizioni di pubblica sicurezza e di opportunità ritenute più idonee.

#### **Articolo 5 - Soggetti partecipanti**

- 1) Possono partecipare al Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo di Arenzano:
  - a) gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, imprenditori individuali o società di persone iscritte al registro delle imprese della CCIAA ed in possesso di regolare registro ai sensi dell'art.128 del T.U.L.P.S. per la registrazione delle operazioni giornaliere di vendita di cose antiche o usate;
  - b) i soggetti di cui all'art.32, comma 2bis, della L.R. n.1/2007, *hobbisti*, che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività non professionale. Anche la partecipazione di questi soggetti è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dalla Legge per l'esercizio di attività commerciale.  
La Legge Regionale stabilisce il limite di partecipazione a fiere promozionali e manifestazioni straordinarie per essere considerati venditori non professionali agli effetti del presente articolo.
- 2) Ai soggetti di cui al punto b) sono assegnati al massimo n.10 posteggi.
- 3) I posteggi non occupati secondo la suddetta ripartizione resteranno liberi.
- 4) Ciascun operatore potrà occupare un unico posteggio.

#### **Articolo 6 – Banchi di vendita**

- 1) I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato.
- 2) I banchi devono essere coperti da teli di tessuto di colore omogeneo che di norma arrivino a rasentare il livello stradale.
- 3) E' fatto divieto di esporre i prodotti per terra, salvo i mobili e gli oggetti che per peso e volume non possono essere collocati sul banco di vendita.

#### **Articolo 7 - Convenzione per la gestione e concessione dell'area del mercato**

- 1) Il Comune stipula con il soggetto affidatario della gestione del mercatino apposita convenzione dove sono stabilite le condizioni, i termini, le modalità operative e di funzionamento.
- 2) Contestualmente alla convenzione il Comune rilascia al soggetto gestore la concessione dell'area complessiva dei posteggi previsti nel presente Regolamento

- 3) Il soggetto gestore, unico concessionario dell'area mercatale, prima dell' inizio della Fiera assegna i singoli posteggi ai soggetti nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.
- 4) Il Concessionario redige prima dell'inizio del mercatino apposito registro delle presenze, distinto per operatori commerciali professionali e hobbisti, ove sono registrati i dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti assegnatari del posteggio e ne consegna copia, entro un'ora dall'inizio dell'orario di vendita, al dipendente Comando di Polizia Locale.
- 5) Copia del registro sarà poi acquisita dallo Sportello Unico delle Attività Produttive a cui spetta inoltre la predisposizione dell'elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna edizione del mercato.

#### **Articolo 8 - Modalità di svolgimento**

- 1) L'occupazione dello spazio assegnato deve avvenire almeno 30 minuti prima dell'orario di inizio delle attività con l'obbligo del rigoroso rispetto del perimetro del posto assegnato.
- 2) E' fatto obbligo di sgombero dei veicoli adibiti al trasporto della merce entro l'orario di inizio del mercatino. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori non possono sostare nell'area del mercato.
- 3) Lo spazio espositivo non deve essere abbandonato prima di mezz'ora dal termine dell'orario di vendita del mercato, salvi i casi di maltempo od altri eventi eccezionali.
- 4) L'operatore assegnatario del posteggio è responsabile dello sgombero e della pulizia degli spazi espositivi assegnati da realizzarsi entro un'ora dal termine dell'orario di attività.
- 5) L'assegnatario del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito o nell'occupazione dello spazio assegnato.
- 6) L'operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'uso degli impianti stessi.
- 7) Il titolare di Autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.
- 8) I soggetti assegnatari che esercitano l'attività commerciale in modo non professionale (*hobbisti*), non possono farsi sostituire nell'attività di vendita.

#### **Articolo 9 - Oneri per la partecipazione**

1. La concessione dello spazio espositivo è assoggettata al pagamento del Canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti.
2. Il pagamento degli oneri sopra indicati è a carico del soggetto gestore che si dovrà rivalere sui soggetti assegnatari.
3. Gli importi dovuti si calcolano in base ai posteggi e quindi all'area effettivamente occupati e devono essere versati dal soggetto gestore entro 8 giorni dallo svolgimento del mercatino. Attestazione del versamento deve essere trasmessa allo Sportello Unico delle Attività Produttive.
4. Oltre a rivalersi sui soggetti assegnatari per gli oneri a favore del Comune sopra specificati, il soggetto gestore, potrà richiedere a ciascun operatore, che partecipa al mercatino, un importo compreso tra i 15,00 e i 30,00 € a copertura delle spese organizzative e gestionali.
5. Nella convenzione tra Amministrazione Comunale e soggetto gestore saranno specificati gli

obblighi di rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute da parte del soggetto affidatario della gestione.

6. La mancata corresponsione degli oneri sopra indicati e di quant'altro eventualmente dovuto da parte del soggetto affidatario a favore del Comune, comporta la sospensione della vigente Convenzione/concessione, nonché la sospensione del mercatino che non potrà svolgersi sino alla regolarizzazione dei relativi pagamenti.

#### **Articolo 10 - Obblighi dei soggetti partecipanti**

- 1) I soggetti ammessi a partecipare al Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo hanno l'obbligo di:
  - a) Porre in vendita esclusivamente oggetti di antiquariato e/o collezionismo come definiti all'articolo 1 del presente Regolamento;
  - b) Esporre in modo ben visibile i prezzi di vendita;
  - c) Corrispondere al soggetto gestore gli importi dovuti per la Tassa Rifiuti, per il canone di occupazione suolo applicabile che è stabilito in base alle tariffe di cui al vigente regolamento comunale in materia e il corrispettivo per l'organizzazione del mercatino
  - d) Occupare il posteggio assegnato sulla base della disposizione di cui alla planimetria allegata e parte integrante del presente Regolamento;
  - e) Condurre i veicoli all'interno di via Bocca a passo d'uomo;
  - f) Garantire in caso di necessità il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
  - g) Agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito;
  - h) Non utilizzare generatori di corrente;
  - i) Non lasciare incustodita l'area assegnata.
- 2) Gli hobbisti che partecipano al mercatino devono essere in possesso ed esporre in modo visibile e leggibile al pubblico il tesserino di cui all'art.32, comma 2 ter, della Legge Regionale n.1/2007. Il tesserino deve essere regolarmente vidimato con timbro del Comune dagli organi preposti al controllo.

#### **Articolo 11 - Sanzioni**

- 1) Per le violazioni al presente Regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre norme, o non sia sanzionabile ai sensi del successivo articolo 12 con l'esclusione dal mercato, è applicata, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 la sanzione amministrativa del pagamento di un importo compreso tra i 25,00 e i 500,00 € con le modalità di cui alla Legge n.689 del 24.11.1981.
- 2) Si elencano di seguito, alcune delle violazioni al presente Regolamento:
  - a) Esporre o porre in vendita prodotti non compresi nella definizione di oggetto di antiquariato di cui all'Articolo 1 del presente Regolamento;
  - b) Non pubblicizzare i prezzi della merce in vendita;
  - c) Non mantenere pulito lo spazio occupato;
  - d) Cedere a terzi l'uso totale o parziale dello spazio assegnato;
  - e) Occupare uno spazio maggiore rispetto a quello assegnato;
  - f) Sostare con i veicoli nello spazio assegnato per un tempo maggiore a quello necessario per le operazioni di scarico, allestimento del banco e carico;
  - g) Non lasciare debitamente pulito lo spazio assegnato;
  - h) Non rispettare gli orari previsti.

## **Articolo 12 – Cause di estromissione dal mercato e revoca della concessione**

- 1) In caso di accertamento di due violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente Regolamento, commesse dagli operatori, che partecipano al mercato, oltre alla applicazione delle sanzioni di cui al precedente Articolo 11, il Comune diffida il trasgressore affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi. L'accertamento di ulteriori violazioni dopo tale comunicazione comporterà provvedimento di esclusione definitiva dal mercato.
- 2) L'operatore viene escluso dal mercato anche nei seguenti casi:
  - a) perdita di uno dei requisiti di cui all'Articolo 5 del presente Regolamento, cioè perdita dell'Autorizzazione al commercio su aree pubbliche o della qualità di imprenditore o cancellazione dal registro imprese della Camera di Commercio.L'esclusione si applica nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo.
- 3) Le cause di revoca della concessione al soggetto gestore saranno specificate nella convenzione di cui all'Articolo 7 del presente Regolamento.

## **Articolo 13 – Mercati straordinari**

- 1) L'Amministrazione può con Deliberazione di Giunta Comunale e previa parere favorevole di almeno un'associazione di categoria stabilire l'effettuazione di Mercatini straordinari dell'Antiquariato e del Collezionismo in occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza.
- 2) In caso di effettuazione di Mercatini straordinari, l'Amministrazione informa almeno 20 giorni prima il soggetto gestore del Mercatino.

## **Articolo 14 - Rispetto dei regolamenti e rinvio alla normativa vigente**

- 1) I soggetti che partecipano al Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo sono tenuti al rispetto dei regolamenti comunali in materia urbanistica ed edilizia, igienico sanitaria, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di pubblicità, di polizia stradale, di polizia urbana ed annonaria.
- 2) Per quanto non stabilito nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme vigenti in materia con particolare riguardo alla Legge Regionale n.1/2007 e successive modifiche ed integrazioni e agli artt.63 e 64 del D.Lgs. 42/2004 e relativi allegati.

## **Articolo 15 – Entrata in vigore**

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo quanto disposto dall'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i..